

Avv. Cristina Latini
(Patrocinante in Cassazione)
Via C. Colombo n. 436 -00145 Roma-
cell. 347.6755017 fax 06.233207399
mail: avv.cristinalatini@hotmail.it
pec: cristinalatini@ordineavvocatiroma.org

AVVISO
DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER IL TRAMITE DEL SITO WEB DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

In esecuzione dell'Ordinanza n. 18461/2024 del TAR Lazio -Roma- (R.g.n. 10417/2024)

Con ordinanza n. 18461/2024 pubblicata il 23.10.2024 e resa nell'ambito del ricorso R.g.n. 10417/2024 proposto dalla Dott.ssa Marta Spanò, rappresentata e difesa dal sottoscritto difensore Avv. Cristina Latini, il TAR del Lazio -Roma-sez. III bis, ritenuto *“necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente; Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019”* la quale prescrive che la pubblicazione avvenga con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

CIO' PREMESSO SI CHIEDE

la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché, ove esistenti, sui siti web degli Uffici Scolastici Regionali della Liguria e della Lombardia, in quanto interessati: da tale avviso in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza n. 18461/2024 del TAR Lazio -Roma- che rinvia all'ordinanza n. 836/2019, deve risultare quanto segue:

1. **AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

TAR Lazio -Roma- sez. III bis R.G.n. 10417/2024.

2. **NOME DELLA PARTE RICORRENTE:**

Dott.ssa **Marta Spanò** nata a Roma il 29.12.1992 e residente a Roma in Via Via Gorgona n. 48

AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

1. **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede a Roma in Via Arenula n.70, (pec: urp@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
2. **Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - Direzione generale per il personale scolastico-, in persona del Direttore p.t., con sede a Roma in Viale Trastevere 76/A (pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

3. **Ministero dell'Istruzione e del merito– Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del dir. p.t., Via Assarotti 38 – 16122 Genova PEC: drli@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
4. **Ministero dell'Istruzione e del merito– Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del dir. p.t., Via Polesine n. 13, 20139 Milano, pec: drlo@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (PEC: (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

Nonché, a seguito di integrazione del Contraddittorio:

5. **il Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro P.t., con sede in Via Venti Settembre n. 97, Roma, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
6. **il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR**, in persona del Ministro p.t.- con sede in Largo Chigi 19 – 00187 Roma rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
7. **il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR- in persona del Dir. p.t.**, con sede in Largo Chigi, 19 - 00187 Roma rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

Con ricorso depositato in data 12/10/2024 presso l'Ecc.mo TAR Lazio -Roma-, ed assunto ad R.g.n. 10417/2024 la Dott.ssa Spanò ha chiesto,

l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare anche previa adozione di misura monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A001, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito -USR Liguria- pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 1457 del 2.08.2024 e successivamente rettificata con Decreto Prot. n. 1541 del 7.08.2024 pubblicato il 8.08.2024**, e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata e di estremi ignoti, e degli atti di approvazione della stesse, in merito al *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* svoltosi su base regionale, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6/12/23, **lesivi nella parte in cui non tengono conto che la ricorrente avendo ottenuto un punteggio di 192,75 punti avrebbe dovuto collocarsi al 16° posto della graduatoria (doc. 6 e 7);**
- Per quanto occorrer possa, del **Bando** indetto dal Ministero dell'istruzione e del merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico-

DDG n. 2575 del 6/12/23, e dei relativi allegati, con cui è stato indetto il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 1 e 2);

- Per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore Generale n. 78 del 17.01.2024 e del relativo allegato, con cui è stato rideterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale per la classe di concorso A001 (doc. 4);
- Delle Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2024/2025, comunicate con avviso n. 40384 del 9.08.2024, e di eventuali successivi atti o provvedimenti, nella parte in cui non permette alla ricorrente la possibilità di poter inserire l’ordine di preferenza per la scelta delle provincie della Lombardia (doc. 18);
- Per quanto di ragione, dell’avviso di reclutamento per l’AS 2024/2025 del 23.09.2024 n. 1109/24, pubblicato su sito web istituzionale USR Lombardia, con cui l’Amministrazione ha fornito le indicazioni concernenti le operazioni di assegnazione della sede ai vincitori del Concorso D.D.G. 2575/2023, e del previo provvedimento 23 settembre 2024, n. 50313 (in esso richiamato) con i quali sono stati individuati i destinatari di contratto per l’a.s. 2024/25 dalle graduatorie concorsuali ex D.D.G. 2575/2023 e D.D.G. 2576/2023, lesivi nella parte in cui non includono la ricorrente tra coloro che hanno diritto all’assegnazione della sede e la escludono dalle operazioni di assegnazione della sede quale vincitrice del concorso (doc. 14);
- Per quanto di ragione, e se lesivo, del DDG n. 2418 del 6.08.2024 con il quale viene individuato “*il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato al ruolo di personale docente da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25 è ripartito tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie a Esaurimento secondo le tabelle allegate*” al provvedimento (doc. 15 e 16);
- Per quanto di ragione, del **verbale o dei verbali** redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata al 16° posto della graduatoria;
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d’esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.
- Per **quanto** di ragione, dei **provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A001 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente**, lesivi nella parte in cui l’Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all’assunzione della stessa;
- nonché degli eventuali **atti che nelle more di notifica, iscrizione e discussione dovessero disporre l’assegnazione alle amministrazioni di destinazione e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, **ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti nella misura in cui siano lesivi dei diritti e degli interessi dell’istante;**

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

Nonché l'accertamento e la condanna

- dell'interesse in capo alla ricorrente di essere inserita al 16° posto della graduatoria finale di merito in base al punteggio di 192,75 ottenuto all'esito delle prove concorsuali, o comunque in posizione utile in graduatoria, con diritto conseguente all'assunzione in ruolo e di poter scegliere in via prioritaria la sede di destinazione rispetto ai vincitori che la succedono in graduatoria in base al punteggio.

SUNTO DEI MOTIVI

La ricorrente, pur avendo ottenuto un punteggio complessivo di 192,75 punti a seguito delle espletate prove concorsuali, tale da doverla far collocare al 16° posto della **graduatoria finale di merito della classe di concorso A001 della Regione Lombardia**, non risulta inserita in tale graduatoria che è stata pubblicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito -USR Liguria- (che ha gestito la procedura concorsuale) con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 1457 del 2.08.2024 e successivamente rettificata con Decreto Prot. n. 1541 del 7.08.2024 pubblicato il 8.08.2024. Il concorso in questione è più precisamente il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* svoltosi su base regionale, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6/12/23.

Nel ricorso introduttivo al TAR, si è contestato l'illegittima e non motivata esclusione dalla graduatoria anzidetta dovendo invece la ricorrente Dott.ssa Spanò risultare tra i vincitori del concorso con collocamento in 16^a posizione.

Con il proposto ricorso la ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti cautelari e l'annullamento in parte della graduatoria A001 della USR Regione Lombardia redatta dalla USR della Regione Liguria, nonché l'inserimento nella medesima graduatoria in 16^a posizione. Ha chiesto altresì l'annullamento di eventuali atti che dovessero permettere ad altri concorrenti che la dovrebbero seguire in graduatoria di scegliere la sede di servizio prima di lei.

I motivi denunciati sono:

- “Violazione dell'art.1 e 3 della L.n.241/90; violazione dell'art. 12, c. 1, DM n. 205 del 26.10.2023; violazione art. 9 c. 1 del bando di concorso; violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. –Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità manifesta, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione: nella parte in cui la p.a. ha illegittimamente escluso la dott.ssa Spanò dalla graduatoria finale di merito pur avendo conseguito un punteggio utile per il collocamento in 16^a posizione”.

- Violazione dell'art.1 e 3 della L.n.241/90; violazione dell'art. 12, c. 1, DM n. 205 del 26.10.2023; violazione art. 9 c. 1 del bando di concorso; violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. –Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza; eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità manifesta, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione: nella parte in cui l'amministrazione non dovesse permettere al candidato vincitore la scelta della sede/luogo di lavoro e/o comunque con precedenza/preferenza rispetto ad altri candidati che la seguono in graduatoria.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI. GENERICAMENTE INDICATI COME I SOGGETTI RICOPRENTI LE POSIZIONI UTILI IN CIASCUNA DELLE GRADUATORIE REGIONALI IMPUGNATE:

Controinteressati sono tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria finale di merito della classe di concorso A001 della Regione Lombardia (in particolare coloro che si sono posizionati dalla 16^ posizione in poi) approvata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 1457 del 2.08.2024 dell'USR Liguria e successivamente rettificata con Decreto Prot. n. 1541 del 7.08.2024 pubblicato il 8.08.2024 dell'USR Liguria, relativa al “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”. I controinteressati potranno costituirsi nel pendente giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio R.g.n. 10417/2024 per il tramite di avvocato munito di procura speciale, così partecipando al processo.

5. MODALITÀ ATTRAVERSO CUI SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e comunque inserendo nella sezione “ricerche” del TAR Lazio -Roma- il numero di R.G. 10417/2024

6. INDICAZIONE DELL'ORDINANZA CON CUI È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata tramite Ordinanza n. 18461/2024 del 23.10.2024 del TAR Lazio -Roma- sez. III.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

anche ai sensi dell'ex art.56 c.p.a.

Nell'interesse della Dott.ssa **Marta Spanò** (c.f. SPNMRT92T69H501O) nata a Roma il 29.12.1992, residente a Roma in Via Gorgona n. 48, Roma (CAP 00139), rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Latini, (C.F. LTNCST71L55H501G), giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma in Via Cristoforo Colombo n. 436.

Si indicano alla segreteria i seguenti recapiti di posta elettronica certificata e fax del difensore avv. Cristina Latini p.e.c. cristinalatini@ordineavvocatiroma.org e fax collegato al numero 06/233207399, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- *Appellante* -

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede a Roma in Via Arenula n.70, (pec: urp@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
- **Ministero dell'Istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - Direzione generale per il personale scolastico-, in persona del Direttore p.t., con sede a Roma in Viale Trastevere 76/A (pec: dgpersonelescuola@postacert.istruzione.it) rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
- **Ministero dell'Istruzione e del merito– Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del dir. p.t., Via Assarotti 38 – 16122 Genova PEC: drli@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)
- **Ministero dell'Istruzione e del merito– Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del dir. p.t., Via Polesine n. 13, 20139 Milano, pec: drlo@postacert.istruzione.it, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (PEC: (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

E nei confronti di

- **Edi Sanna** (C.F. SNNDEI66A46F205Z), residente a Via Castelli Giorgio n. 7 Milano.

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

anche previa adozione di misura monocratica ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

- Per quanto di ragione, della **graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A001, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Liguria- pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 1457 del 2.08.2024 e successivamente rettificata con Decreto Prot. n. 1541 del 7.08.2024 pubblicato il 8.08.2024**, e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata e di estremi ignoti, e degli atti di approvazione della stesse, in merito al *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* svoltosi su base regionale, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6/12/23, **lesivi nella parte in cui non tengono conto che la ricorrente avendo ottenuto un punteggio di 192,75 punti avrebbe dovuto collocarsi al 16° posto della graduatoria (doc. 6 e 7);**
- Per quanto occorrer possa, del **Bando** indetto dal Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico- DDG n. 2575 del 6/12/23, e dei relativi allegati, con cui è stato indetto il *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (doc. 1 e 2);
- Per quanto occorrer possa, del Decreto del Direttore Generale n. 78 del 17.01.2024 e del relativo allegato, con cui è stato rideterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale per la classe di concorso A001 (doc. 4);
- Delle Operazioni propedeutiche al reclutamento per l'a.s. 2024/2025, comunicate con avviso n. 40384 del 9.08.2024, e di eventuali successivi atti o provvedimenti, nella parte in cui non permette alla ricorrente la possibilità di poter inserire l'ordine di preferenza per la scelta delle provincie della Lombardia (doc. 18);
- Per quanto di ragione, dell'avviso di reclutamento per l'AS 2024/2025 del 23.09.2024 n. 1109/24, pubblicato su sito web istituzionale USR Lombardia, con cui l'Amministrazione ha fornito le indicazioni concernenti le operazioni di assegnazione della sede ai vincitori del Concorso D.D.G.

2575/2023, e del previo provvedimento 23 settembre 2024, n. 50313 (in esso richiamato) con i quali sono stati individuati i destinatari di contratto per l'a.s. 2024/25 dalle graduatorie concorsuali ex D.D.G. 2575/2023 e D.D.G. 2576/2023, lesivi nella parte in cui non includono la ricorrente tra coloro che hanno diritto all'assegnazione della sede e la escludono dalle operazioni di assegnazione della sede quale vincitrice del concorso (doc. 14);

- Per quanto di ragione, e se lesivo, del DDG n. 2418 del 6.08.2024 con il quale viene individuato *“il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato al ruolo di personale docente da effettuarsi per l'anno scolastico 2024/25 è ripartito tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie a Esaurimento secondo le tabelle allegate”* al provvedimento (doc. 15 e 16);
- Per quanto di ragione, del **verbale o dei verbali** redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente ad essere collocata al 16° posto della graduatoria;
- Per quanto di ragione, dei **verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli** dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.
- Per **quanto** di ragione, dei **provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A001 sono stati individuati come possibili destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente**, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa;
- nonché degli eventuali **atti che nelle more di notifica, iscrizione e discussione dovessero disporre l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione e di successiva immissione in servizio** dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per la ricorrente, **ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti nella misura in cui siano lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;**
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

- dell'interesse in capo alla ricorrente di essere inserita al 16° posto della graduatoria finale di merito in base al punteggio di 192,75 ottenuto all'esito delle prove concorsuali, o comunque in posizione utile in graduatoria, con diritto conseguente all'assunzione in ruolo e di poter scegliere in via prioritaria la sede di destinazione rispetto ai vincitori che la succedono in graduatoria in base al punteggio.

§

FATTO

1. La ricorrente Dott.ssa Marta Spanò ha partecipato al ***“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*** indetto dal Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico-, svoltosi su base regionale, e previamente autorizzato con DPR del 3 agosto 2023 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 211 del 09.09.2023.
2. Il concorso si è svolto su base regionale e ciascun candidato ha potuto concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Sono state poi previste aggregazioni finalizzate all’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle singole procedure concorsuali, che in considerazione del numero delle istanze presentate ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, sono state ulteriormente aggregate con Decreto n. 90 del 18.01.2024 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale per il personale scolastico- (doc. 5).
3. La Dott.ssa Spanò ha partecipato al Bando per la classe di concorso A001 (arte e immagine per la scuola di I grado) per la Regione Lombardia, gestito dalla Regione Liguria. I posti a concorso erano inizialmente 18, di cui 5 pari al 30% riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23, salvo poi con Decreto dipartimentale n. 78 del 17.01.2024 essere rideterminati in 25 complessivi di cui 7 (apri al 30%) riservati ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23 (doc. 4).
4. Il Concorso si è articolato in:
 - una prova scritta, composta di 50 quesiti (art. 6 del Bando), per il cui superamento occorreva raggiungere il punteggio di 70/100 (art. 8, comma 2 del Bando);
 - una prova orale cui sono stati ammessi coloro che avevano superato la prova scritta consistente secondo il Bando (art. 7) nell’accertamento *“delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si è svolto altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata”*. Tale prova è da considerarsi superata con un punteggio di 70/100, che è dato dalla media aritmetica tra il punteggio ottenuto nella prova orale (massimo 100 punti) e la prova pratica (massimo 100 punti) (art. 8, c. 4, del Bando di Concorso, e art. 8, c. 4, DM n. 205 del 26.10.2023).

- Era inoltre previsto un punteggio di 50 punti aggiuntivi per i titoli accademici, scientifici, professionali posseduti dai candidati (art. 8, c. 5, Bando di concorso).
5. Successivamente **ai sensi dell'art. 9 del Bando di Concorso**, la Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, ha proceduto alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. **La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è stata compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove summenzionate e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.** Quindi, ai sensi dell'art. 3 comma 6 e art. 9 del Bando di concorso, L'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, con decreto del Dirigente preposto all'USR, ha provveduto all'approvazione delle graduatorie distinte per ciascuna regione, che vengono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR.
 6. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, *“la predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute”* E ai fini della redazione si tiene conto, ex art. 13, c. 9 e 10 del DM 205/2023, della riserva di posti, “pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti...”.
 7. Ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Bando di concorso, *“Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”*.
 8. La dott.ssa Spanò in base agli esiti delle prove svolte ha conseguito il **punteggio complessivo di 192,75** punti di cui 84,00 per la prova scritta, 92,50 per la prova orale (100 punti per il colloquio e 85 per la prova pratica) e 16,25 per titoli posseduti, come risulta dai verbali della commissione e dal suo profilo personale sulla piattaforma concorsi e procedure selettive del Ministero dell'Istruzione e del merito (doc. all. 6 e 7).
 9. In data 2.08.2024 Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria- Direzione Generale- con Decreto nota prot. 1457 ha approvato le graduatorie di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado-(doc. all. 6 e 7). Successivamente, con decreto 1541 del 8.08.2024 è stata pubblicata la graduatoria rettificata per la sola classe di concorso A001.

I candidati utilmente inseriti in graduatoria sono 25 e tra di essi non risulta esservi la dott.ssa Marta Spanò sebbene la candidata posizionatasi al 15° posto abbia ottenuto un punteggio di 194,75 punti e la candidata posizionatasi al 16° posto abbia ottenuto un punteggio di 191,75, ovvero ben 1 punto in meno della ricorrente, come chiaramente evincibile dall'estratto della graduatoria che sotto si riporta:

LIGURIA	LOMBARDIA	A001	15	Gavillucci	Sabrina	NO	S	88,00	81,50	25,25	194,75
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	16	Valentino	Eugenia	NO	S	88,00	85,50	18,25	191,75
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	17	Cuppone	Miryam	NO	S	92,00	78,00	17,75	187,75
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	18	Sgobba	Chiara Maria	NO	S	84,00	87,50	15,75	187,25
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	19	Paolucci	Alessandra	NO		84,00	89,50	12,50	186,00
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	20	Cometti	Azzurra Maria	NO		74,00	97,50	12,50	184,00
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	21	Tinti	Alessandro	NO		86,00	84,50	12,50	183,00
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	22	Esposito	Dorina	NO		84,00	79,00	12,50	175,50
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	23	Sanna	Edi	NO	S	82,00	70,50	19,00	171,50
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	24	Dimanuele	Sabina	NO		78,00	70,00	11,75	159,75
LIGURIA	LOMBARDIA	A001	25	Geraci	Marisa	NO	S	72,00	72,00	14,50	158,50

10. La ricorrente, non appena ha riscontrato il mancato inserimento del suo nominativo nella graduatoria dei vincitori, in data 8.08.2024 ha inviato una pec all'USR Liguria rappresentando la problematica relativa al possesso di un punteggio di 192,75 lù ove nella graduatoria si passava direttamente da un punteggio di 194,75 a 191,75 (doc. 8); a tale pec non è seguito riscontro alcuno da parte della P.A..
11. Quindi, a mezzo del proprio legale, con pec del 23.08.2024 **presentava formale istanza di in autotutela “Ai fini della rettifica della graduatoria di merito della classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado-, della Regione Lombardia, inserendo nella stessa la Dott.ssa Spanò tenendo conto del punteggio ottenuto 192,75”, presentando contestuale istanza di accesso agli atti del concorso** e precisamente ai Verbali della Commissione esaminatrice, nonché delle prove scritte e orali (ivi inclusa la prova pratica) di esame relativi alla Istante nonché ai candidati Sig.ri Paolucci Alessandra, Cometti Azzurra Maria, Tinti Alessandro e Esposito Dorina, posizionatisi al 19, 20, 21 22 posto della graduatoria di merito, oltre che della Dott.ssa Valentino Eugenia collocatasi in 16^ posizione (ovvero coloro che non avevano titolo per rientrare nella quota di riserva del 30% dei posti a concorso). Chiedeva poi che con estrema urgenza le venissero forniti **“l'indirizzo di residenza e/o pec di tutti i candidati che sono inseriti nella graduatoria di merito anzidetta dalla posizione n. 16 o almeno dei seguenti candidati: Valentino Eugenia, Paolucci Alessandra, Cometti Azzurra Maria, Tinti Alessandro, Esposito Dorina e comunque almeno 5 indirizzi di residenza e/o pec dei candidati che precederebbero l'istante nella graduatoria finale di merito del 2.08.2024 e che verrebbero “superati” dallo stesso, in base al punteggio sopra indicato di 192,75”** precisando che **“tali indirizzi sono necessari ai fini della notifica ai controinteressati dell'eventuale ricorso”**.

12. **L'istanza di accesso veniva riscontrata dalla P.A. esclusivamente per quanto attiene all'ostensione dei documenti** richiesti che venivano inviati a mezzo mail allo scrivente legale in data 11.09.2024, viceversa **alcun riscontro veniva dato alla istanza in autotutela né venivano forniti gli indirizzi cui notificare il ricorso.**

Infatti, con mail del 26.08.2024 la USR Liguria comunicava di aver notiziato i controinteressati della istanza di accesso e che decorso il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, in assenza di opposizione, si sarebbe provveduto ad evadere la richiesta, previo pagamento dei costi di ricerca e estrazione documenti.

Con mail dell'11.09.2024 l'USR Liguria, non essendo pervenuto alcun diniego da parte dei controinteressati, inviava la documentazione richiesta oscurando i dati dei candidati da cui poter ricavare indirizzo di residenza o pec cui notificare il ricorso, mentre alcun riscontro veniva fornito alla istanza di autotutela e richiesta di spiegazione dell'esclusione della istante dalla graduatoria di merito.

Con mail del 18.09.2024 la scrivente ha quindi rinnovato all'URS Liguria la richiesta urgente dei dati dei controinteressati utili per poter notificare il proponendo ricorso, ricordando che in difetto verrebbe leso il diritto costituzionalmente tutelato della propria assistita di poter adire l'autorità giudiziaria a tutela delle sue posizioni.

13. Ebbene, **con mail del 19.09.2024 l'Ufficio concorso USR per la Liguria ha diniegato espressamente l'ostensione dei dati in questione**, con grave pregiudizio in danno della Dott.ssa Spanò, con mail del seguente tenore: *"Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non può fornire gli indirizzi di residenza dei consociati venuti a relazione con Esso. Pertanto, si suggerisce di reperire tali dati presso gli enti pubblici preposti a tale scopo"*.

A nulla è valsa, non avendo ricevuto alcun riscontro, la successiva pec di diffida inviata nell'interesse della ricorrente in data 19.09.2024, con la quale si sottolineava come nulla osti a fornire i dati richiesti, considerato che la P.A. per sua stessa ammissione ha notiziato (ex art. 3 del DPR 184/2006) i controinteressati della formulata istanza di accesso, e che questi non hanno opposto diniego. Precisando come, peraltro, il diritto della istante è sancito dall'art. 24, comma 7, della l. 241/90 che dispone: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", in quanto il **diritto alla difesa e cura di interessi giuridici è prevalente rispetto al diritto alla riservatezza**.

14. Ebbene, è evidente da quanto sopra l'illegittimità del comportamento serbato dalla P.A. che non solo non ha inserito la ricorrente nella graduatoria finale di merito pubblicata il 2.08.2024 ed in

quella successiva rettificata pubblicata l'8.08.2024, qui impugnate, pur avendo ottenuto un punteggio tale da doversi collocare al 16° posto della graduatoria definitiva di merito, ma non ha dato alcun riscontro alla istanza in autotutela né ha inteso fornire, diniegando espressamente, gli indirizzi dei controinteressati cui notificare il ricorso. Ciò ha costretto la Dott.ssa Spanò a dover presentare ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART.1 E 3 DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE DELL'ART. 12, C. 1, DM N. 205 DEL 26.10.2023; VIOLAZIONE ART. 9 C. 1 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONevolezza, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE: NELLA PARTE IN CUI LA P.A. HA ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSO LA DOTT.SSA SPANÒ DALLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO PUR AVENDO CONSEGUITO UN PUNTEGGIO UTILE PER IL COLLOCAMENTO IN 16^ POSIZIONE.

Quanto già sopra esposto dà piena evidenza dell'illegittimità del comportamento della P.A. ancor più ravvisabile nel mancato riscontro alle richieste di chiarimenti inviata a mezzo pec dalla Dott.ssa Spanò in data 8.08.2024 e dalla richiesta di riesame in autotutela inviata sempre a mezzo pec dallo scrivente legale in data 23.08.2024, richieste cui non si è avuto alcun riscontro. Non solo, la P.A. ha rifiutato espressamente di fornire i dati dei controinteressati al fine di notificare il presente ricorso, dati che si è riusciti a rinvenire esclusivamente per un controinteressato.

La Dott.ssa Spanò ha infatti ottenuto il punteggio di **192,75**, mentre il candidato in 15^ posizione ha un punteggio di **194,75** e il candidato in 16^posizione, Dott.ssa Eugenia Valentino, ha conseguito il minor punteggio di **191,75** punti; ne consegue il diritto della ricorrente ad essere validamente collocata in 16^ posizione. Né vale a ritenere che la Dott.ssa Valentino possa avere diritto con preferenza alla 16^ posizione in graduatoria, poiché il 30% dei posti riservati ex art. 9, c1 del Bando di concorso (in aderenza all'art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23) sono 7 (come previsto dal DD 78 del 17.01.2024 con cui sono stati rideterminati i posti a concorso) e verrebbero saturati già con il candidato posizionatosi al 14° posto. Ed in ogni caso, il primo concorrente che non rientra tra coloro che godrebbero della riserva del 30% dei posti si trova in 19^ posizione, Dott.ssa Alessandra Paolucci, che ha ottenuto un punteggio di 186,00. In sintesi, la Dott.ssa Spanò è stata ingiustamente pretermessa da ben 10 candidati.

E' evidente quindi come la graduatoria sia gravemente viziata e redatta in violazione dell'art. 12, c. 1, DM n. 205 del 26.10.2023 il quale dispone che *“La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute....”*, **nonché violazione art. 9 c. 1 del bando di concorso, che dispone in egual modo:** *“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”*.

È del tutto inspiegabile quindi l'estromissione dalla graduatoria di merito della ricorrente, considerando peraltro che alcun riscontro vi è stato alle pec inviate alla P.A. la quale ha ommesso di fornire qualsivoglia motivazione per tale illegittima esclusione.

Il comportamento della P.A. nel caso di specie viola i fondamentali diritti del cittadino, quali quelli al lavoro, alla dignità personale, nonché i principi che informano la stessa attività della P.A., quale buona fede, trasparenza e correttezza, imparzialità e buon andamento.

Difetta peraltro qualsiasi motivazione del comportamento della P.A. la quale, a fronte di espressa richiesta di spiegazioni e riesame in autotutela non ha dato riscontro ma anzi ha tentato di osteggiare la ricorrente non fornendo i dati dei controinteressati cui notificare il ricorso. Ciò in violazione non solo dell'art. 3 della l. 241/90, ma anche del principio che sottende la procedura concorsuale, tesa alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, selezione che non può essere alterata nei suoi esiti da meri “errori formali” (se così possono chiamarsi), come accadrebbe se un candidato fosse pretermesso rispetto ad altri per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Per queste ragioni, in ossequio al principio del “*favor participationis*”, in virtù di quanto previsto dall'art.6 L.n.241/90, l'Amministrazione avrebbe dovuto riscontare le istanze di riesame della ricorrente, o nel caso motivare la sua esclusione.

Ne deriva che sussiste un dovere della P.A. di emendare, in autotutela, eventuali “errori” commessi nella redazione di una graduatoria concorsuale, in quanto attività funzionale al raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, nonché la giusta tutela del diritto del concorrente a risultare vincitore a poter scegliere la posizione con preferenza rispetto a coloro che, in base al punteggio, lo seguirebbero nella graduatoria in questione.: secondo il Consiglio di Stato infatti: *“il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buona andamento dell’attività della pubblica amministrazione” (art.97 Costituzione)” (Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019).*

Per tale ragione, l’Amministrazione aveva il **dovere** di attivarsi per sanare o eliminare le irregolarità riscontrate, a maggior ragione laddove la stessa sia stata sollecitata dal privato in tal senso.

Tanto considerato, la esclusione della ricorrente dalla graduatoria finale di merito è fortemente illegittima e pertanto andranno annullati gli atti e provvedimenti qui impugnati, ivi inclusi quelli di estremi ignoti, da cui deriva tale esclusione e qui impugnati.

§§§§§

VIOLAZIONE DELL’ART.1 E 3 DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE DELL’ART. 12, C. 1, DM N. 205 DEL 26.10.2023; VIOLAZIONE ART. 9 C. 1 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CONTRADDITTORIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON DOVESSE PERMETTERE AL CANDIDATO VINCITORE LA SCELTA DELLA SEDE/LUOGO DI LAVORO E/O COMUNQUE CON PRECEDENZA/PREFERENZA RISPETTO AD ALTRI CANDIDATI CHE LA SEGUONO IN GRADUATORIA.

In considerazione di quanto già esposto, cui si rinvia per non tediare l’Ill.mo Collegio, certamente viziati sono tutti gli atti e provvedimenti successivi alla esclusione della Dott.ssa Spanò dalla Graduatoria A001 del Concorso indetto con bando n. 2575 del 6.12.2023, ivi inclusi gli atti e provvedimenti che hanno consentito la scelta della provincia e poi della sede (in quest’ultimo caso quando si aprirà la possibilità di selezione) ai concorrenti posizionatisi dalla 16^ posizione in poi, e che comunque in base al punteggio riportato dalla ricorrente, la dovrebbero seguire in graduatoria. Infatti, la ricorrente si è trovata nella ingiusta ed illegittima impossibilità a poter scegliere la provincia di preferenza, per un futuro inserimento in ruolo, secondo l’ordine che le sarebbe spettato qualora fosse stata correttamente e giustamente inserita nella impugnata graduatoria, così che qualsivoglia atto che dovesse aver assegnato una provincia o una sede ad un concorrente dalla 16^ posizione in poi dovrà ritenersi viziato e quindi annullato.

Chiaro sul punto il principio enunciato dall'Ill.mo Consiglio di Stato, il quale **con sent. n. 5611/2011 ricorda come sia stato** *“confermato, sotto il profilo generale, dall’art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata” aggiungendo che “**Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore....**” e quindi” in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, prima dell’assegnazione avrebbe dovuto render note tutte le sedi libere e disponibili onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito.....in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, come invece mostra di ritenere l’Amministrazione, in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. Il co.”.*

Ciò posto, la preclusione che dovesse derivare alla ricorrente nella scelta della sede di interesse, conseguente all’ingiusta esclusione dalla graduatoria di merito, violerebbe *“gli interessi legittimi dei vincitori ad un’assegnazione di sede corrispondente al merito dimostrato in sede di esame”* recando, anche *“un diretto vulnus alla serietà stessa della selezione in esame e di quelle future”*. Ciò esposto, la impossibilità per il candidato di scegliere, nell’ambito della Amministrazione di preferenza, la sede di lavoro tra quelle non ancora occupate da chi lo precede si paleserebbe come fortemente illegittimo alla luce dei principi e norme richiamati e pertanto andranno annullati i relativi atti e provvedimenti, anche di estremi ignoti, sulla base dei quali tale scelta viene preclusa.

§§§

ISTANZA CAUTELARE

Con contestuale richiesta di concessione di decreto presidenziale ex art.56 c.p.a.

Per quanto concerne il “fumus boni iuris”, si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al “periculum in mora”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare finalizzato all’inserimento in graduatoria della ricorrente e/o alla sospensione degli atti impugnati relativi al concorso de quo e alla efficacia della relativa graduatoria e atti susseguenti.

L'urgenza è rappresentata da più fattori.

La Dott.ssa Spanò al momento non lavora e quindi è privata ingiustamente di una fonte di sostentamento economico.

Inoltre, la graduatoria ha durata per un solo anno. Infatti, come già riportato innanzi, ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Bando di concorso, *“Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”*. Il mancato inserimento immediato in graduatoria comporterebbe quindi che, dati i tempi necessari per addivenire ad una sentenza nel merito, la graduatoria potrebbe aver già perso efficacia e la ricorrente, pur avendo diritto ad esservi utilmente inserita, perderebbe il diritto all'assunzione per l'anno di riferimento, con ogni negativa conseguenza anche in capo alla P.A. che dovrebbe farsi carico dei relativi danni causati.

Ma non è tutto.

Le fasi per l'assunzione in ruolo sono due. Con la prima i concorrenti hanno provveduto alla indicazione dell'ordine di preferenza della provincia (tra cui anche i concorrenti della classe di concorso A001-si veda doc. 16).

Con la seconda fase si procede, sempre tramite sistema informativo, alla indicazione della preferenza della sede per la conseguente immissione in ruolo. **Tale seconda fase è iniziata il 20.09.2024 ed ha interessato solo alcune classi di concorso, tra cui non vi rientra ancora quella di interesse della ricorrente (doc. 17 e 18).** Come da comunicazione dei sindacati (doc. 19) **per quanto riguarda le altre classi di concorso (in totale 28) coinvolte nella Fase 2 l'amministrazione ha comunicato che una parte terminerà entro Ottobre 24 una parte entro Novembre 24 e una piccola parte a Dicembre 24.**

Si pone quindi l'esigenza urgente e preminente, anche attraverso un decreto monocratico, di permettere alla Dott.ssa Spanò di partecipare alla fase di assegnazione della sede per la classe di concorso A001 tramite un provvedimento idoneo quale l'inserimento nella graduatoria dei vincitori, anche con riserva se del caso, o comunque altro provvedimento idoneo, ivi anche di sospensione della graduatoria, tale da far sì che la ricorrente non abbia nocumento dal ritardo nella decisione.

Si tiene a evidenziare, infatti, che il ritardo potrebbe far venir meno la possibilità di poter scegliere la sede di preferenza per l'immissione in ruolo o comunque potrebbe venirle assegnata una sede non di interesse, o addirittura potrebbe trovarsi nella situazione di non poter più effettuare la scelta della sede di interesse perché tutte le cattedre sono state assegnate.

Laddove fosse riconosciuta l'ingiusta esclusione dalla graduatoria di merito, è evidente che la ricorrente avrebbe diritto alla scelta che, in assenza di provvedimento cautelare, anche ex art. 56 c.p.a., le potrebbe essere inesorabilmente preclusa.

Risulta quindi indispensabile ottenere un provvedimento volto al **rapido riesame della posizione della Dott.ssa Spanò nella graduatoria di merito a fronte della sua ingiusta esclusione**.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure di tipo **ordinatorio e propulsivo** - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale (*Cfr. tra le tante: TAR del Lazio n.1902/2011*).

In tale prospettiva è chiaro che nel tempo occorrente per la definizione del merito della vicenda, la ricorrente correrebbe il serio rischio di non essere assunta pur avendone diritto.

Si ritiene vi siano dunque tutte le condizioni per concedere un'adeguata misura cautelare che consenta all'Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

Tenuto conto dei tempi ristretti, ad avviso di questa difesa, vi sono tutti i presupposti per invocare anche l'adozione di un decreto monocratico ex art.56 c.p.a. volto a sospendere gli atti di assunzione e a ordinare all'Amministrazione di adottare gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la posizione di "parte ricorrente" prima della scelta della sede da parte degli altri concorrenti inseriti in graduatoria di merito A001; tutto ciò in tempo "utile" prima alla discussione della camera di consiglio che potrebbe essere fissata sicuramente in una data successiva.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART.41 C.P.A.

Alla luce di quanto accaduto, si chiede che l'Ill.mo Collegio adito di autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a., considerata la difficoltà ad individuare gli indirizzi di residenza e le pec dei soggetti controinteressati e dato l'elevato numero di coloro che, data la graduatoria, potrebbero rivestire tale veste.

Si ricorda a tal proposito, che le Amministrazioni resistenti, con mail del 19.09.2024 (doc. 14), hanno rifiutato espressamente, nonostante istanza di accesso agli atti formulata tempestivamente in data 23.08.2024, di fornire gli indirizzi o i dati di riferimento dei controinteressati sì da poter notificare loro il ricorso introduttivo, sebbene espressamente evidenziato che tali dati erano finalizzati alla tutela di diritti e per agire in giudizio. A nulla è poi valsa ulteriore diffida del

12.09.2024. La ricorrente è quindi riuscita a reperire altrimenti i dati di un solo controinteressato cui notificare il ricorso che ha un punteggio inferiore alla ricorrente e quindi scorrerebbe in graduatoria in caso di positivo accoglimento del ricorso.

Peraltro, il comportamento della P.A., del tutto omissivo e silente rispetto alle legittime richieste di chiarimenti e istanza di autotutela, fa temere che la situazione in cui si è trovata la ricorrente non possa essere isolata e che quindi vi siano ulteriori soggetti che potrebbero rivestire la posizione di controinteressato.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e ove ritenuto necessario, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* (indicando le conseguenti modalità) mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi PEC e di residenza, richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato ancora fornito riscontro.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre un **ordine istruttorio** nei confronti dell'Amministrazione affinché fornisca i necessari chiarimenti in merito alla illegittima esclusione della Dott.ssa Marta Spanò dalla graduatoria finale di merito della classe di concorso A001 relativa al Bando DDG 2575 del 2023 del Ministero dell'Istruzione.

§§§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, previa adozione di idonea misura cautelare anche ai sensi dell'art. 56 C.p.A., accogliere il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe con ogni conseguenza di legge, ivi anche l'inclusione della ricorrente nella graduatoria finale di merito e la possibilità di scelta della sede con precedenza rispetto a coloro che la seguono in graduatoria.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara dovuto nella misura di € 325,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. DM 205 del 26.10.2023
2. DPR 3.08.2023 autorizzazione avvio procedure concorsuali posti docente
3. Bando concorso DD 2575 del 6.12.2023

4. DD 78 del 17.01.2024 (rideterminazione posti concorso)
5. decreto aggregazione classi concorso del 18.01.2024
6. Graduatoria A001-LOMBARDIA pubblicata il 2.08.2024 e DDG di approvazione
6. Graduatoria A001-LOMBARDIA pubblicata il 2.08.2024
7. Graduatoria A001 Lombardia rettificata del 8.08.2024
7. Graduatoria A001 Lombardia rettificata pubbl. 8.08.2024 e decreto approvazione
8. pec del 8.08.2024 della Dott.ssa Spanò
9. Marta Spanò_2024.08.23_istanza autotutela e accesso atti
10. 2024.08.26_comunicazione USR Liguria su avviso ai controinteressati
11. 2024.09.11_riscontro USR a istanza di accesso agli atti Spanò Marta
12. 2024.09.19_diffida per accesso atti
13. 2024.09.19_diniego accesso agli atti
14. DDG 2418 del 6.08.2024 indicante ripartizioni contingente 2024 per assunzioni
15. DDG 2418 del 6.08.2024_allegato.zip"
16. avviso 40384 del 9.08.2024 di avvio operazioni scelta Provincie di preferenza
17. avviso 49826 del 20.09.2024 di avvio operazioni di reclutamento per alcune classi di concorso
18. Avviso n. 1109 del 23.09.2024_Avviso inizio operazioni scelta-sede
19. Informativa alle OO.SS. Immissioni in ruolo USR Lombardia
20. DM 158 del 31-07-2024 di autorizzazione assunzioni
21. Spanò_griglia valutazione prova orale e pratica
22. Verbale n. 20 del 13.06.2024 colloqui Tinti Valentino Spano
23. Verbale n. 3 del 17.06.2024 pratica Tinti Valentino Spano
24. Spanò_domanda di partecipazione al concorso
25. Cometti_domanda e verbali di esame
27. Esposito_istanza e verbali commissione
28. Paolucci_domanda e verbali di esame
29. Valentino_domanda e verbali esame

Roma, 11.10.2024

Avv. Cristina Latini

Roma, 24.10.2024

Avv. Cristina Latini